



Euribor manipolato

**Dopo il tribunale
di Torino si attende
la decisione
dei giudici di Milano**

Pagina 8

Euribor viziato Dopo i giudici di Torino tocca a Milano

SEZIONI UNITE

Udienza fissata il 27 febbraio

È vicina un'altra decisione molto attesa dal sistema bancario.

Si tratta della legittimità dell'ammortamento alla francese per discutere la quale le Sezioni Unite della Cassazione si riuniranno il 27 febbraio 2023.

Con ordinanza del settembre 2023, la prima presidente della Corte di Cassazione ha infatti rinviato pregiudizialmente alle Sezioni unite la soluzione di alcune questioni sollevate dal Tribunale di Salerno.

Ora ci si attende che la suprema Corte dia chiarimenti e segnali definitivi alla pratica (tanto giudiziaria, quanto operativa).

A breve l'udienza delle Sezioni Unite sull'ammortamento alla francese

Pagina a cura di
Federica Pezzatti

Prosegue il dibattito aperto dalla pronuncia della Corte di Cassazione del 13 dicembre 2023 sul tema della manipolazione dell'Euribor da parte di un cartello di banche, accertata dalla Commissione Ue nel 2013. Ricordiamo che nell'ordinanza, la Suprema Corte ha sancito il principio secondo cui «l'accordo manipolativo del tasso Euribor accertato dalla Commissione europea con decisione del 4 dicembre 2013 produce la nullità dei contratti "a valle" che si richiamano al tasso manipolato». L'ordinanza ha di fatto messo in discussione la validità delle clausole di determinazione dei tassi di interesse legati all'Euribor nel periodo 2005-2008 contenute nei contratti di mutuo, apertura di credito, leasing e nei contratti derivati indipendentemente che fossero o meno stipulati dalle banche, tutte estere, che hanno partecipato al cartello.

La pronuncia ha fin da subito polarizzato l'opinione di giuristi e os-

servatori del mercato bancario, divisi tra fervidi sostenitori e voci più critiche. E non sembra avere convinto appieno la giurisprudenza di merito, che non ha ad oggi assunto una posizione chiara. «Da un lato, la Corte d'Appello di Trieste pare volersi porre sulla scia degli Ermellini: ha infatti nominato in corso di giudizio un consulente tecnico con il compito di ridefinire il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile escludendo ogni riferimento all'Euribor – spiega Francesco Mocci, partner dello Studio **Zitiello e associati** –; dall'altro lato, il Tribunale di Torino (giudice Enrico Astuni), con un'articolata e ben motivata sentenza del 29 gennaio scorso, ha invece preso una posizione diametralmente opposta, ritenendo che la nullità dell'intesa manipolativa non possa propagarsi ai contratti conclusi dai clienti con banche non

facenti parte del cartello».

Astuni ha dichiarato – in consapevole contrasto con il provvedimento del Supremo Collegio – che intende comunque dare continuità al proprio orientamento contrario alla nullità del tasso per il caso dell'Euribor viziato. «E già sembra cominciare a serpeggiare l'opinione che, per la soluzione "definitiva" della questione, invoca l'intervento delle Sezioni Unite. Anche se, per la verità, la recente, e assai motivata, sentenza delle Sezioni

Unite del 30 dicembre 2021, n. 41994, ha già esaminato funditus le radici della materia, con riferimento al caso delle fidejussioni Abi», come fa notare Aldo Angelo Dolmetta, professore giudice di Cassazione emerito.

Sul piano decisorio, vanno anche ricordate le sentenze della Corte di Appello Cagliari che ha emesso altri due provvedimenti che seguono l'orientamento della Cassazione, la numero 41/2024 e la numero 52/2024, confermando l'orientamento già espresso che prevede il ricalcolo al tasso legale delle rate che fanno riferimento a tassi Euribor compresi tra il 29/09/2005 ed il 30/05/2008.

Anche a Catanzaro in una recente sentenza emessa dalla Corte di Appello, che coinvolgeva un caso di mutuo a tasso variabile a cui era abbinato un contratto derivato a copertura della variazione dei tassi, il giudice ha riconosciuto la nullità della clausola dell'Euribor.

Infine come anticipato da Plus il giudice Viola Nobili, della sesta sezione civile del tribunale di Milano, ha invitato «le parti ad individuare



una conciliazione basata sull'eliminazione degli interessi relativi al periodo di violazione della normativa Antitrust accertata dalla Commissione europea e ha fissato per la verifica degli esiti della conciliazione l'udienza all'11 aprile 2024». Di fatto una decisione che si allinea con la Corte di Trieste e giudicata di buon auspicio dai consumatori in attesa che, sempre nel medesimo tribunale meneghino, la Corte d'Appello si pronunci sull'importante decisione rinviata dalla Corte di Cassazione nell'Ordinanza dello scorso dicembre.

È poi intervenuta un'ulteriore ordinanza della Corte di Cassazione del 13 febbraio (n. 4001), che affronta però solo *en passant* la questione senza esprimere una posizione che entri nel merito della vicenda.

Più nel dettaglio la pronuncia in questione ha comunque osservato che «il consumatore, acquirente finale del prodotto offerto dal mercato, vede eluso il proprio diritto a una scelta effettiva tra i prodotti in concorrenza», pure aggiungendo che «il cosiddetto contratto a valle costituisce lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti». Ma la Suprema Corte avrà modo di tornare sul punto: sono infatti attese due nuove decisioni, che verranno rese dopo una discussione in pubblica udienza.

Il mondo bancario sta poi aspettando un'altra importante pronuncia della Corte di Cassazione, stavolta a Sezioni Unite, che potrebbe avere effetti ancora più deflagranti sul sistema: dovrebbe infatti essere discussa il prossimo 27 febbraio la causa sulla legittimità dei piani di ammortamento cosiddetti alla francese (o a rata costante) dei mutui.

© RIPRODUZIONE RISERVATA